



Disciplinare di Gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE

CIG: 9531526016

1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 87 del 22.12.22, Brescia Mobilità SpA (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**” e/o la “**Committente**”) ha determinato di affidare la fornitura di segnaletica verticale (“**Fornitura**”) conformemente alla documentazione di gara allegata.

Ai sensi dell’articolo 58 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (“**Codice**”) la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo <https://bresciamobilita.albofornitori.net/> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 4 lett. b del Codice, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

Il luogo di consegna della fornitura è Castenedolo (Brescia) [codice NUTS ITC47]
CIG 9531526016

Responsabile del procedimento (art. 31 del Codice): Dott. Graziano Marinoni – email: gmari-noni@bresciamobilita.it

Direttore Esecuzione Contratto: Ing. Marco Bresciani

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA È FISSATA PER
IL GIORNO 09.02.23 ALLE ORE 10:00.

2 PORTALE DI E-PROCUREMENT

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la Gara verrà interamente gestita attraverso il portale telematico di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità (la “**Piattaforma**”), raggiungibile all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/> ; maggiori informazioni sul funzionamento della Piattaforma sono disponibili nella sezione “*Manuali - guide*”, presenti nella homepage della stessa. Tramite la Piattaforma si accede alla Gara e alla relativa documentazione (la “**Documentazione di Gara**”).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle precitate circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione alla Gara, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga del termine di presentazione delle offerte per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la Gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/> . La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal

modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della Piattaforma.

DigitalPA S.r.l., (il "**Gestore della Piattaforma**"), è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante all'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione della Piattaforma, nonché delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della stessa, assumendone ogni responsabilità al riguardo; il Gestore della Piattaforma è il responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte ed è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito della Procedura, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La chiusura dei termini per la presentazione dell'offerta è effettuata automaticamente dalla Piattaforma ed avviene alla data e all'ora indicate nella Documentazione di Gara. L'ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico) del 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. Il plico telematico contenente l'offerta caricata sulla Piattaforma sarà accessibile alla Stazione Appaltante solo successivamente al termine per la presentazione dell'offerta.

La Piattaforma è, di regola, liberamente accessibile, anche in giorni festivi o feriali, senza limitazioni orarie; in ogni caso, la Stazione Appaltante non è responsabile per la continuità del servizio, né per l'operatività e la compatibilità della Piattaforma con i sistemi informativi hardware e software di coloro che vorranno partecipare alla Gara. Le operazioni di inserimento dell'offerta sulla Piattaforma rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

Coloro che vorranno partecipare alla Gara dovranno presentare l'offerta caricando la documentazione necessaria sulla Piattaforma, previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali di accesso (User-ID e Password); la registrazione sulla Piattaforma è gratuita.

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1)** Bando di gara GUUE (il "**Bando**");
- 2)** Disciplinare di gara;
- 3)** Specifiche Tecniche per fornitura di segnaletica verticale per il traffico stradale e relativi accessori Rev. 1 del 9/2022;
- 4)** Capitolato Speciale d'Appalto (il "**Capitolato**");
- 5)** Schema di Contratto;

- 6) Documento di Gara Unico Europeo (il “DGUE”) e relativo Addendum;
- 7) Allegato 1 – Dichiarazione ex art. 22 D.lgs. 231/2007 Antiriciclaggio;
- 8) Allegato 2 - Domanda di partecipazione alla procedura di gara (in bollo);
- 9) Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva EX ART. 80;
- 10) Allegato 4 – Dichiarazione Familiari conviventi;
- 11) Allegato 5 – Dichiarazione possesso requisiti speciali;
- 12) Allegato 6 – Prezziario Segnaletica a base di gara;
- 13) Allegato 7 - Modello di Offerta Economica

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica attraverso la Piattaforma, almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Superato tale termine, non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.

Ai sensi dell’art. 74, co. 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima (come FAQ) della richiesta e della relativa risposta sulla Piattaforma. La Piattaforma non invia alcuna segnalazione; pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente Art. 3.2., tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo P.E.C. bsmobacquisti@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’offerta.

Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C. o posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere, tempestivamente, segnalate alla Stazione Appaltante all’indirizzo P.E.C. bsmobacquisti@legalmail.it, diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di materiali di segnaletica verticale per il traffico stradale e relativi accessori. L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto ai fini di una migliore esecuzione del contratto si ritiene opportuno instaurare i rapporti contrattuali con un unico operatore economico..

Tabella 1

n.	Descrizione dei beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Segnaletica verticale e relativi accessori	349922000-9	P	€ 270.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 270.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A + B) Importo complessivo a base di gara				€ 270.000,00

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 270.000,00 (Euro Duecentosettantamila/00)**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi dalla data di validità del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

- a) La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale fino ad un massimo di 12 mesi fino ad esaurimento del budget che dovesse risultare a disposizione alla scadenza dell'ordine;
- b) La stazione appaltante si riserva la possibilità ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 di incrementare l'importo del contratto fino ad un massimo di €. 54.000,00 (Cinquantaquattromila/00) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, per far fronte a possibili sopravvenute esigenze conseguenti a richieste imprevedibili o Determinazioni dell'Amministrazione Comunale non ancora formalizzate;

- c) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata fino ad un massimo di 6 mesi ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, è pari ad € 369.000,00 (Trecentosessantanovemila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e si articola nelle seguenti voci:

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara	Importo per eventuale incremento ai sensi dell'art 106 c.1 lett. a)	Importo per eventuale proroga tecnica (max. 6 mesi)	Valore massimo stimato dell'appalto
€ 270.000,00	€ 54.000,00	€ 45.000,00	€ 369.000,00

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come precisato di seguito.

A partire dal secondo anno di validità del contratto, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore potranno essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Appaltatore, in considerazione della variazione dei costi standard, ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice Appalti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. B) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito si allega copia della Visura di cui sopra.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a)** Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019/2020/2021) di importo pari o superiore ad € 180.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a)** Possesso di Certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della presente procedura;

La comprova del requisito è fornita mediante il certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

- b)** Avere eseguito almeno n. 3 (tre) forniture negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di trasmissione del bando, nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016 ai fini di garantire, adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità dell'affidatario, per un importo totale non inferiore a € 270.000,00;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto, in caso di raggruppamento temporaneo verticale, dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché

- all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (Dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.

La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 CAUZIONI E GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) una **garanzia provvisoria** ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice pari a

• **€ 5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/00)**

corrispondenti al 2% dell'importo a base d'asta salvo applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

la garanzia provvisoria deve obbligatoriamente essere firmata digitalmente da contraente ed ente garante ed essere caricata attraverso il portale telematico in un file in formato *.p7m* ;

- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato mediante bonifico bancario indicando la casuale "deposito in garanzia gara" e relativo CIG intestato a Brescia Mobilità (IT 76 A 05387 11224 000042697010);
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti
- d) minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere **conforme allo schema tipo 1.1 contenuto nell'Allegato B** – Schede Tecniche del Decreto 16 settembre 2022, n. 193 (Ministero dello sviluppo economico) ai sensi dell'art. comma 8-bis, del d.lgs n. 50/2016;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta/00) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario, entro dieci giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire garanzia definitiva il cui importo e le cui modalità sono previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 deve essere conforme allo schema tipo 1.2 contenuto nell' "Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 recante il "regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50".

La fidejussione sarà considerata valida a condizione che:

- (a) sia presentata con le seguenti modalità - alternative tra loro - a discrezione dell'Operatore Economico:
 - I. in originale cartaceo firmato mediante firma autografa sia dal contraente, sia dall'istituto emittente, con spedizione a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Stazione Appaltante, alla cortese attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti;
 - II. in formato digitale, firmata digitalmente sia dal contraente, sia dall'istituto emittente e fornita in file *.p7m* e da trasmettere a mezzo PEC al seguente indirizzo: bsmobacquisti@legalmail.it ;
- (b) il garante si obbliga, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ad effettuare il versamento del corrispettivo nel caso in cui la garanzia sia incamerata da parte di Brescia Mobilità;
- (c) il periodo di validità della garanzia copra per intero il periodo contrattuale; il valore della fideiussione sarà pari al valore previsto dal precitato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN-ISO 9000 e ulteriormente ridotta delle percentuali previste all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in caso di possesso delle certificazioni indicate al medesimo articolo.

Il costo relativo alla fideiussione è a carico dell'appaltatore.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo per Brescia Mobilità il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto sarà considerato risolto per sua colpa.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con le modalità e fino ai limiti di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e con gli obblighi previsti al comma 6 del medesimo articolo.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00 (Trentacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/deliberanumero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo", ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara verrà interamente gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all'indirizzo

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>

previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali (UserId e Password). Pertanto la documentazione amministrativa e l'offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e PASSWORD).

Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va allegata copia conforme della relativa procura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale e/o per il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste al servizio Approvvigionamenti del gruppo Brescia Mobilità ai seguenti recapiti:

- Nadia Maggioni, tel. 030.3061035, e-mail: nmaggioni@brenciamobilita.it

Le dichiarazioni mod. DGUE, Addendum DGUE, All.1 Dichiarazione ai fini della normativa antiriciclaggio, Modulo di offerta, Modelli A2, A3, A4, A5 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione insieme alla documentazione di gara sul portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all'indirizzo

<http://brenciamobilita.albofornitori.net/gare>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Ad esclusione della garanzia provvisoria che dovrà necessariamente essere firmata digitalmente (formato .p7m), la restante documentazione di gara può alternativamente essere trasmessa previa firma digitale o previa timbratura e firma olografa, scansionata e caricata a portale in formato pdf.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione certificata.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine stabilito dal capitolo 19. Il plico telematico si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il sistema invia al concorrente una PEC contenente l'elenco dei documenti trasmessi, la dimensione in Kb di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. E' onere del Concorrente verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara. L'ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le operazioni effettuate nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>)

La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-line.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti

al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione - **AII. 2** in bollo € 16,00;
- 2) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) e relativo **Addendum**;
- 3) Dichiarazione ai fini della normativa antiriciclaggio – **AII.1**, ex art. 22 D.Lgs. 231/2007 resa secondo l'Allegato 1;

- 4) Dichiarazioni sostitutive rese secondo gli **All.3 e All.4** presenti a Portale;
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodotti dai singoli componenti ciascun RTI;
- 5) **PASSOE**; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria da richiedere al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> ;
- 6) Copia conforme della **Visura camerale** in corso di validità, estratta dal Registro delle Imprese in data non antecedente a più di 6 mesi dalla data di partecipazione alla procedura;
- 7) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Impegno a costituirsi in RTI;
- 8) Modulo Dichiarazione dei Requisiti Speciali – **All. 5**;
- 9) **Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno**;
- 10) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC**;
- 11) Documentazione di cui al punto 14.4 in caso di avvalimento.

Si precisa che ogni documento dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore, si rende necessario allegare la relativa procura.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A2 e munita di marca da bollo da € 16,00.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - o copia del contratto di rete
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
 - o indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - b. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante (MO) allegato, dovrà indicare lo sconto percentuale unico offerto sull'elenco prezzi unitari allegato: "All. A – *Prezziario Segnaletica a base di gara*" qui richiamato ed essere allegata nello spazio del portale riservato alla "Offerta economica".

In caso di discordanza tra lo sconto indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione ritenuta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

La sottoscrizione dell'offerta potrà avvenire mediante firma digitale ovvero mediante firma olografa accompagnata da valido documento di identità del sottoscrittore.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di osservazioni, condizioni o riserve e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante. L'offerta non dovrà recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso siano state presentate più offerte economiche uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica di gara avrà luogo presso la sede di Brescia Mobilità, in Brescia, via Magnolini 3, il giorno **09/02/23 alle ore 15:00** e si potrà assistere collegandosi telematicamente, accedendo con le credenziali utilizzate per la partecipazione. Attraverso il portale i concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara conoscendo in tempo reale l'elenco dei partecipanti e lo stato di validazione dei documenti presentata da ogni concorrente. Si precisa che l'operatore economico "collegato telematicamente" non potrà accedere ai contenuti dei documenti caricati dagli altri concorrenti, ma potrà conoscere unicamente lo stato di validazione degli stessi.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso i concorrenti saranno tempestivamente informati mediante il portale telematico.

Nel giorno e nell'ora fissate per l'apertura delle offerte il seggio di gara procede, sulla base della documentazione contenuta nella sezione telematica denominata "documentazione amministrativa":

- a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono;

- ad ammettere i partecipanti la cui documentazione risulti completa e corretta alla successiva fase di gara;

Si procederà pertanto:

- a verificare la completezza e correttezza formale delle offerte economiche, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui le stesse si riferiscono;
- all'eventuale richiesta di rilancio delle offerte economiche, sospendendo le operazioni di gara e assegnando ai concorrenti un congruo termine per la presentazione, sempre in via telematica, dell'offerta economica migliorativa. In tal caso verrà convocata una nuova seduta pubblica, altrimenti si procede al punto successivo;
- alla redazione della graduatoria di gara.

Per eventuali informazioni di carattere esclusivamente tecnico relative alla partecipazione alla procedura telematica tramite portale è possibile rivolgersi all'istruttore del procedimento, Nadia Maggioni (tel.: 030 3061035 – e-mail: nmaggioni@brenciamobilita.it).

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del Codice, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al/ai concorrente/i le cui offerte risultano anormalmente basse, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni (art. 97 c. 5 D.lgs 50/2016) dal ricevimento della richiesta di spiegazione.

Il RUP esamina le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 18., la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede:

- 1) a richiedere, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice; l'acquisizione di tali documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, co. 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro **5 (cinque) giorni**, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'A.N.A.C.

La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore di quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia [D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 159/2011**")]. Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, co. 4-*bis*, e 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92, commi 3 e 4, del citato D.Lgs.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice, non può essere stipulato prima di **35 giorni (stand still)** dall'invio dell'ultima delle precitate comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, entro **60 (sessanta) giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In ogni caso, **la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 13, del Codice.**

Il contratto è stipulato in una delle forme di legge.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-*bis*), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del Servizio o per il completamento dello stesso.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della Procedura, ai sensi dell'art. 216, co. 11, del Codice e del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione, e, comunque, entro la data di sottoscrizione del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 3.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle precitate spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Nello specifico, l'aggiudicatario procederà al versamento delle spese inerenti all'imposta di bollo prima della stipulazione del contratto ed in favore della Stazione Appaltante; quest'ultima provvederà ad assolvere l'imposta di bollo in maniera virtuale.

La Procedura non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici concorrenti e non vincola Brescia Mobilità in ordine all'espletamento della Procedura e alla successiva aggiudicazione, riservandosi la stessa il diritto:

- a) di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la Gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento;
- b) di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto;
- c) di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea.

A fronte di tutte le precitate circostanze i partecipanti non potranno avanzare, nei confronti di Brescia Mobilità, alcuna pretesa o richiesta di qualsiasi genere e natura, anche a titolo di indennizzo o risarcimento.

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 CLAUSOLE E PATTUZIONI

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

Partecipando alla presente procedura l'aggiudicatario dichiara di conoscere, accettare e osservare quanto contenuto nei seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, disponibili sul sito www.bresciamobilita.it (link "IL GRUPPO" società trasparente):

- Codice Etico e di comportamento del Gruppo Brescia Mobilità;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successive modifiche ed integrazioni.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti relativi alla procedura, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., conformemente a quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è esercitabile presso l'Ufficio Approvvigionamenti di Brescia Mobilità, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo bresciamobilita@legalmail.it.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 (il “**D.Lgs. 104/2010**”), gli atti della Procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima, n. 3 – 25121 Brescia, entro il termine di **30 (trenta) giorni** decorrenti:

- a) per quanto attiene al Disciplinare, dalla data di pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, co. 11, del Codice e dell’art. 2, co. 6, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
- b) per quanto attiene alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, dalla relativa ricezione;
- c) in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della Gara.

Per l’informativa completa in materia di Privacy si rinvia al sito istituzionale www.bresciamobilita.it/privacy.

BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.

Servizio Approvvigionamenti

Dott. Stefano Senatore

(F.to Digitalmente)